

LAVORO

N. 10239/09 R.G.

2405

N° 10239/09 R.G. ^{lo}

N° 2405/10 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 26-5-10

all'udienza del 26.5.10
nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Benedetta Pattumelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado iscritta al n. 10239/09 R.G.L., promossa con ricorso da:

_____, rappresentata e difesa dall'avv.to _____ del
Foreo di Milano, presso il cui Studio in _____, è elettivamente
domiciliato, per delega a margine del ricorso _____
-ricorrente-

contro

_____, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____
del Foreo di Milano, presso il cui Studio in _____, è
elettivamente domiciliata, per delega a margine della memoria _____
-resistente-

(nonché contro _____
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv.to Maddalena Boffoli, del Foreo di Milano, presso il cui Studio in Milano via Santo
Spirito 3 _____, è elettivamente domiciliata, per delega in calce alla copia notificata del ricorso

-resistente-

CAUSA SEPARATA)

OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato nonché impugnazione
licenziamento illegittimo e reintegrazione nel posto di lavoro; liquidazione
differenze retributive e regolarizzazione posizione contributiva e assicurativa

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- ricorrente: "In via principale accertare e dichiarare la simulazione
soggettiva ed oggettiva dei rapporti di collaborazione occasionale e
quindi di prestazione d'opera professionale intercorsi fra la ricorrente e
_____ in ragione del concreto svolgimento del
rapporto fra le parti e soprattutto fra la ricorrente ed
_____ e per l'effetto accertare la sussistenza di rapporto di

lavoro subordinato fra la stessa ricorrente ed
a far data dal 1.11.2007 a tutt'oggi; per l'effetto previo
accertamento che il trattamento economico erogato alla ricorrente è
inferiore al trattamento spettante ai dipendenti di
adibiti alle stesse mansioni della sig.ra e
comunque non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto,
condannare in solido con
al pagamento delle relative differenze retributive dirette ed
indirette, di tutti gli elementi della retribuzione previsti dal CCNL
credito, 3^a area, 1° livello impiegatizio, e non corrisposti come da
conteggi allegati al presente ricorso; gradatamente condannare
in solido con al
pagamento di tutte le differenze retributive dirette ed indirette, di tutti
gli elementi della retribuzione previsti dal CCNL applicabile in ragione
dell'inquadramento spettante alla ricorrente nella misura indicata dai
conteggi allegati o nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia;
altresì accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
all'accantonamento del tfr e alla integrale regolarizzazione dei
versamenti contributivi e condannare
all'accantonamento pro quota dei relativi importi nella misura indicata
nei conteggi allegati o nel diverso importo che verrà ritenuto di
giustizia; ancora in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità
del recesso datoriale dal rapporto di lavoro intervenuto in data
30.6.2008 e/o dei termini apposti ai contratti di collaborazione della
ricorrente, e per l'effetto ordinare ad
l'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ex art.
18 SL ovvero la sua riammissione in servizio in ragione della nullità
dell'apposizione dei termini; conseguentemente accertare e dichiarare
il diritto della ricorrente a ricevere dalla convenuta
ex art. 18 SL a titolo di risarcimento del danno il pagamento
della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla
data della reintegrazione e/o riammissione in servizio. Per l'effetto
condannare anche in solido con
al pagamento delle corrispondenti somme, previa
ctu contabile; in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della
ricorrente all'accantonamento del tfr e alla integrale regolarizzazione
dei versamenti contributivi ed assicurativi, previa chiamata in giudizio
dell' per l'effetto condannando in solido
con ai necessari adempimenti ovvero, previo
accertamento del danno previdenziale, condannare
in solido con al risarcimento del relativo
danno, almeno equitativamente e/o genericamente; sempre in via
principale, accertare e dichiarare che le condotte di
srl e di hanno integrato comportamenti
ascrivibili al fenomeno del mobbing protrattosi dal gennaio 2007 al
30.6.2008 e per l'effetto condannare ed
in solido fra loro al risarcimento dei danni ed

in particolare: patrimoniali come sopra indicati e quantificati in € 3.336,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, fatta salva la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia o equitativamente determinata ex art. 1226, c.c., biologico, sopra identificato e quantificato in € 59.297,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, fatta salva la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia o equitativamente determinata ex art. 1226, c.c.; morale, nella misura ritenuta di giustizia e/o equitativamente determinata ex art. 1226, c.c. e comunque non inferiore a € 18.005,66; esistenziale, come sopra identificato e quantificato in € 75.000,00, comprensivo del risarcimento della lesione all'immagine oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, fatta salva la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia o equitativamente determinata ex art. 1226, c.c.”;

- resistente : “rigettare il ricorso e le domande avanzate dalla sig.ra perché improcedibili e, comunque inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, mandandosi assolta da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”;
- resistente : “accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare la nullità del ricorso per tutti i motivi sopra esposti; in via principale e nel merito rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23.12.2009, - premesso di avere prestato, in virtù di rapporti di collaborazione occasionale e poi di collaborazione professionale intrattenuti con , attività lavorativa in favore di dall'1.11.2007 al 30.6.2008 - chiedeva accertarsi che con quest'ultima era intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1.11.2007 e conseguentemente condannarsi In solido con al pagamento differenze retributive dirette ed indirette, di tutti gli elementi della retribuzione previsti dal CCNL applicabile, 3^a area, 1^o livello impiegatizio, alla stessa non corrisposti, e condannarsi all'accantonamento del tfr e alla integrale regolarizzazione dei versamenti contributivi; inoltre, la ricorrente impugnava il licenziamento intervenuto in data 30.6.2008 e chiedeva dichiararsi la nullità dei termini apposti ai contratti di collaborazione sottoscritti, invocando la tutela reale o chiedendo ordinarsi ad la sua riammissione in servizio; infine, la ricorrente chiedeva accertarsi il *mobbing* subito dal gennaio 2007 al 30.6.2008 e per l'effetto condannarsi ed in solido fra loro al risarcimento dei danni tutti subiti ed in

particolare dei danni patrimoniali pari ad € 3.336,00, biologico pari ad € 59.297,00, morale non inferiore ad € 18.005,66, esistenziale pari ad € 75.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le società convenute si costituivano in giudizio mediante memorie depositate il 12.2.2010, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 412 bis cpc nei confronti di [redacted] e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso avversario, del quale contestavano integralmente la fondatezza.

All'udienza del 24.2.2010, tentata invano la conciliazione ed interrogate liberamente le parti, veniva disposta la separazione della causa quanto ad [redacted] e la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 412 bis cpc.

Quindi la causa, assunte le prove testimoniali e l'interrogatorio formale, veniva discussa all'udienza del 26.5.2010 e contestualmente decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.

Le domande tutte proposte dalla ricorrente nei confronti di [redacted] si sono rivelate infondate e non possono pertanto trovare accoglimento. In particolare, non sono emersi elementi in virtù dei quali possa ravvisarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente stessa ed [redacted], committente della propria datrice di lavoro [redacted] (v. doc. 1, [redacted]).

In particolare, dalle concordi ed univoche deposizioni dei testi [redacted] e [redacted] è emerso con chiarezza che la ricorrente ha svolto presso [redacted] esclusivamente attività riconducibile all'oggetto e alle finalità dell'appalto suddetto, rispondendo ai propri superiori di [redacted] e [redacted], dai quali prendeva direttive e i quali esercitavano sulla stessa il potere gerarchico; è risultato vice versa escluso che fosse personale di [redacted] - ed in particolare [redacted] - a dare ordini e disposizioni alla ricorrente, fatta eccezione delle direttive tecniche che quest'ultimo formulava in ordine all'attività dei dipendenti [redacted], le quali valevano anche per la ricorrente con riferimento alla parte di attività da questa svolta in comune con i dipendenti [redacted], con i quali la stessa operava parallelamente.

Il teste [redacted] ha, poi, precisato che - quando la ricorrente rivolse a dipendenti di [redacted] lamentele in ordine alla propria retribuzione - lo stesso la esortò a risolvere tali questioni con la propria datrice di lavoro ed invitò [redacted] a riprendere la propria dipendente affinché analoghi episodi non avessero a ripetersi.

In modo analogo, il teste [redacted] ha riferito che - avute dalla ricorrente identiche lamentele - la invitò a rivolgersi a [redacted] dovendo la stessa fare capo per ogni questione retributiva al responsabile di [redacted].

Le dichiarazioni testimoniali sopra indicate, per la loro completa concordanza, non possono ritenersi efficacemente smentite da quelle della sola teste [redacted], la quale ha riferito che la ricorrente svolgeva il suo stesso lavoro di data entry e riceveva direttive da [redacted], di [redacted].

Al riguardo in ogni caso si osserva che la teste [redacted] ha riferito di non essere al corrente dei rapporti fra la ricorrente e [redacted] e quindi la sua deposizione non può ritenersi tale da escludere che la ricorrente facesse capo ai responsabili di [redacted].

per le questioni inerenti lo svolgimento del suo rapporto di lavoro; del resto, la teste _____, quando afferma di avere sentito _____ dare direttive anche alla ricorrente, ben può riferirsi alle direttive generali di ordine tecnico indicate dallo stesso teste _____, con le precisazioni sopra riportate, sulla base delle quali è possibile escludere che dalle stesse possa evincersi indice alcuno di subordinazione della ricorrente nei confronti della committente _____

In particolare, i testi sopra menzionati hanno così deposto:

- teste _____ : *"la ricorrente si occupava dell'attività di analisi del sistema informatico esistente presso _____, prodromica alla migrazione della piattaforma da attuare. Si trattava di un'attività di studio delle modalità quotidiane di funzionamento del sistema, che la ricorrente doveva individuare; ritengo che la stessa riferisse a _____; il mio ruolo presso _____ era quello di svolgere attività consulenziale di altro genere ed in aggiunta _____ mi aveva incaricato anche di supervisionare le attività relative al predetto progetto di migrazione, però la ricorrente non rispondeva a me. La ricorrente lavorava nel back office di _____, osservando gli orari di apertura degli uffici di tale società onde poter svolgere la propria attività. La ricorrente faceva capo al dott. _____ di _____ il quale era il suo superiore ed alle cui istruzioni ella si doveva attenere; sotto il profilo tecnico, le spiegazioni in ordine alle modalità del lavoro da fare le venivano date da personale di _____ in quanto a conoscenza delle caratteristiche operative del sistema. L'attività svolta dalla ricorrente, unitamente ad altra persona mandata da _____, partecipava all'attività quotidiana di _____, ma - a quanto ne so io - al solo specifico fine correlato all'attuazione del predetto progetto di migrazione, il cui project management era affidato ad _____. In caso di assenza dal lavoro la ricorrente doveva rivolgersi a _____ o se in sede vi ero io direttamente a me che poi riferivo a _____; ignoro se dovesse presentare certificati o chiedere permessi ma posso confermare che doveva fare riferimento ad _____. Non conosco le modalità di interruzione del rapporto di lavoro della ricorrente; sapevo che l'attività svolta dalla stessa e la relativa fase del progetto di cui ho parlato ad un certo punto sarebbero giunte a conclusione ma non so essere più preciso perché mi occupavo prevalentemente di altro. Nulla so di rimproveri subiti dalla ricorrente o inviti a non relazionarsi con le colleghe; ricordo che la stessa mi pose domande su aspetti retributivi relativi ad _____ e io le dissi che per tali argomenti lei doveva fare capo ad _____ e di rivolgersi a _____. Nella fase iniziale mi recavo presso la postazione di lavoro della ricorrente quotidianamente per verificare che la stessa avesse compreso il lavoro da fare e non ci fossero difficoltà: non le facevo specifiche domande sulla sua operatività quotidiana ma mi limitavo a chiederle se tutto andava bene. Non conoscevo l'operatività quotidiana del back office avendo io operato ad un livello superiore. Dopo tale prima fase di circa due settimane io mi recavo presso la postazione della ricorrente con minore frequenza ed in particolare in media una volta alla settimana.*

Era a dirmi di riferire alla ricorrente e all'altra persona che lavorava con lei che per qualsiasi problema avrebbero dovuto fare riferimento a lui oppure a me se si trattava di cosa che potevo risolvere io; nella fase della presentazione fu a presentarmi la ricorrente e l'altra persona nel suo ufficio; essendo a conoscenza del progetto già sapevo in cosa consisteva l'attività che sarebbe stata loro affidata. In quella circostanza, la ricorrente e l'altra persona erano già nell'ufficio di il quale mi chiamò e mi disse: vieni a conoscere le persone che presso si occuperanno dell'analisi del progetto di migrazione sopra citato e mi presentò la ricorrente e l'altra persona. Ne dedussi che il avesse in precedenza loro detto che avrebbero dovuto svolgere tale attività. Non ricordo che sotto il profilo tecnico la ricorrente mi abbia mai sottoposto alcuna questione";

- teste : "la ricorrente ha operato presso mandata in prestito dalla società di consulenza nell'ambito delle prestazioni da questa svolte in favore di per la realizzazione del progetto di automazione della nostra attività inerente i fondi pensione. In particolare essendo tale attività esplosa a seguito della normativa sulla previdenza integrativa, noi intendevamo attuarne l'automazione. L'attività svolta dalla ricorre nell'ambito di tale progetto consisteva nell'abbinamento dei flussi cartacei costituiti da un lato dai bonifici ricevuti e dall'altro dalle distinte cartacee da parte delle aziende, onde studiare le operazioni di natura ripetitiva suscettibili di essere automatizzate. La ricorrente svolgeva l'attività di abbinamento nonché l'attività di inserimento dei relativi dati nella piattaforma informatica: la stessa pertanto si occupava allo stesso tempo sia di attività finalizzata alla realizzazione del suddetto progetto, sia dell'attività quotidiana ordinaria di ma sempre nell'ambito del progetto di automazione della stessa. Poiché la ricorrente svolgeva l'attività progettuale parallelamente all'attività ordinaria in parte uguale a quella svolta dai dipendenti di , le mie direttive in ordine all'attività da svolgere valevano per tutti e cioè sia per i dipendenti sia per la ricorrente per la parte comune; io mi rapportavo frequentemente con il responsabile della ricorrente di per aggiornarlo sull'attività progettuale affinché le istruzioni date da quest'ultimo alla ricorrente coincidessero con le esigenze del progetto; io poi non partecipavo ai loro incontri e quindi nulla so dire sui rapporti fra e la ricorrente. In caso di assenza la ricorrente si doveva rivolgere a per l'autorizzazione; la stessa poi avvisava anche me visto che lavoravamo insieme. Poiché la ricorrente interloquiva con altri di e con me in ordine a questioni economiche, io la invitai a rivolgersi a tale riguardo ad poiché era estranea alle questioni retributive relative al lavoro della ricorrente; se vi erano questioni tecniche sull'operatività dell'ufficio le stesse venivano affrontate in via generale da me con tutti compresa la ricorrente; a parte tali profili non sono al corrente di rimproveri subiti dalla

ricorrente per suoi comportamenti. Io, nell'ambito del discorso del quale ho parlato pocanzi, dissi anche alla ricorrente di non trattare questioni economiche che la riguardavano con i dipendenti di , poiché gli stessi erano estranei a tali questioni e al rapporto di consulenza e poiché la ricorrente avrebbe dovuto risolvere tali questioni con ; ho pertanto invitato anche a riprendere la ricorrente per evitare che analoghi episodi avessero a ripetersi. Non so dire se abbia poi ripreso la ricorrente. Ignoro le modalità di interruzione del rapporto con la ricorrente; posso dire che dal nostro punto di vista non è più stato rinnovato il contratto di consulenza con . Le questioni economiche alle quali ho fatto riferimento sono costituite più precisamente da lamentele che la ricorrente manifestò alle colleghe dipendenti di e anche a me personalmente in ordine all'importo della retribuzione dalla stessa percepita: la stessa in particolare lamentava di essere pagata di meno rispetto ai dipendenti di . Non ricordo l'epoca di tali colloqui. Ho dato istruzioni tecniche alla ricorrente in ordine alle modalità pratiche di compilazione delle schede informatiche relative alle anagrafiche dei clienti; alla ricorrente sono stati da noi consegnati i fogli contenenti le modalità tecniche di esecuzione delle operazioni. Per ragioni di sicurezza oltre che per ragioni tecniche avevo disposto che la presenza della ricorrente e dell'altra persona esterna coincidesse con gli orari di presenza degli altri addetti all'ufficio: le ragioni tecniche consistono nel fatto che se si fossero presentate difficoltà o problemi nell'esecuzione del lavoro doveva esserci qualcuno in grado di dare supporto. A scadenze ben precise si doveva fare l'attività di spunta che consisteva nella verifica della corrispondenza dei dati inseriti a computer con quelli proposti dal sistema per la valorizzazione: in tali fasi i $\frac{3}{4}$ degli addetti all'ufficio si dedicavano a tale attività a coppie, e quindi è capitato che vi sia stata coinvolta nello svolgimento della stessa anche la ricorrente. La ricorrente telefonava - in media una decina di volte in un mese - a banche per verificare dati da inserire nella compilazione dei moduli: si tratta di attività comunque rientranti nell'attività progettuale della quale ho già parlato. Tutti gli esterni che entrano in devono firmare un registro sito presso la reception indicando il nome di un proprio referente nell'ambito dell'azienda";

- teste : "ho mutato più volte mansioni nel corso del mio rapporto di lavoro con la convenuta; da ultimo sono stata addetta al data entry relativamente al fondo pensioni; la ricorrente era addetta come me al data entry e alla spunta dei dati archiviati. Per quanto ricordo facevamo lo stesso lavoro. Per io vedevo il dott. dare direttive sul lavoro da fare alla ricorrente e a me; ignoro i rapporti fra la ricorrente e . Lavoravamo nello stesso luogo di lavoro. Non ricordo episodi in cui la ricorrente abbia dovuto giustificare in mia presenza assenze o ritardi. Nulla so sul licenziamento della ricorrente; non ho presenziato ad alcun licenziamento della stessa. So che vi fu una riunione fra la ricorrente e e ho sentito dire che vi erano questioni relative alla retribuzione

ma non so essere più precisa e mai ho assistito di persona a rimproveri subiti dalla ricorrente. Per sentito dire ho saputo che la ricorrente non doveva parlare con il personale di [redacted] ma non ho mai assistito ad ordini del genere e non ho al riguardo conoscenza diretta. Per quanto ricordo la ricorrente null'altro faceva oltre al data entry e alla spunta dei quali ho già parlato. La ricorrente inseriva dati quali il nome e cognome dei clienti, gli importi versati, la relativa suddivisione a seconda dei titoli di versamento sulla base di documentazione che le veniva fornita: la stessa si limitava a riportare i dati risultanti da detta documentazione nel computer. Vedevo passare ogni tanto in ufficio addetti di [redacted] quali i sigg.ri [redacted] e un altro forse di nome [redacted] una o due volte alla settimana, ma non so essere più precisa; li vedevo parlare con la ricorrente ma non so di cosa".

Dalle deposizioni sopra riportate non è, poi, emerso elemento alcuno in ordine al lamentato mobbing: infatti, mentre la teste [redacted] nulla ha saputo riferire al riguardo, i testi [redacted] e [redacted] si sono limitati a riferire le già esposte circostanze, le quali non evidenziano alcun genere di persecuzione ai danni della ricorrente.

In base agli elementi tutti sopra descritti può in primo luogo escludersi che sia emersa la prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente ed

E' infatti emerso che era [redacted] ad esercitare nei confronti della ricorrente in vi esclusiva i poteri e le prerogative del datore di lavoro ed a organizzarne l'operato.

Non è poi contestato che [redacted] abbia assunto in relazione al rapporto di appalto in questione il rischio di impresa: infatti, nel contratto di appalto viene pattuito un corrispettivo complessivo e predeterminato per le prestazioni oggetto dello stesso, tale da porre a carico dell'appaltatrice il rischio della mancata realizzazione di un utile o addirittura del verificarsi di una perdita.

E' invero noto come l'appalto costituisca il contratto con il quale l'appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro a favore del committente.

L'appalto è genuino se l'appaltatore non svolga un ruolo di mero intermediario bensì operi quale un vero e proprio imprenditore il quale - come tale - impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi inerenti l'attuazione del servizio pattuito.

L'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'opera o del servizio pattuiti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto con assunzione del rischio di impresa in capo all'appaltatore, e ciò anche qualora per la natura dell'attività da svolgere l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro.

In tal senso dispone l'art. 29 D. L.vo 276/2003, secondo il quale "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o

del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa".

L'applicazione di tale disposizione normativa agli appalti c.d. *labour intensive*, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto.

Solo in caso di insussistenza degli elementi propri dell'appalto genuino, si integra la fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera.

Nel caso di specie, la ricorrente – sul quale grava pacificamente il relativo onere – non fornisce elemento alcuno volto a dimostrare l'insussistenza in capo ad _____ di una struttura imprenditoriale e dell'assunzione del rischio di impresa propria dell'imprenditore; è poi emerso dall'istruttoria l'effettivo esercizio da parte della società datrice di lavoro del potere organizzativo e direttivo nei confronti della stessa.

Parimenti insussistente è risultato il lamentato *mobbing*, il quale non può certo desumersi dall'unico episodio emerso dall'istruttoria, costituito dalle lamentele rivolte dalla ricorrente in ordine alla propria retribuzione a _____ e a _____ e dal conseguente invito rivolto da quest'ultimo ad _____ a riprendere la ricorrente (invito sul cui esito non è emerso elemento alcuno, non essendo stato dimostrato l'avvenuto rimprovero subito dalla ricorrente).

Infatti, secondo la Corte di Cassazione il *mobbing* è costituito dalla condotta posta in essere dal datore di lavoro o da altri dipendenti (in presenza di colpevole inerzia del datore di lavoro), "*protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)"* (Cass. 09/09/2008 n. 22858).

L'onere di allegare e dimostrare i fatti lamentati grava sul lavoratore.

Così ha statuito la Corte di Cassazione: "*la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per mobbing e conseguente malattia depressiva, in relazione a comportamenti datoriali che abbaino determinato il dipendente alle dimissioni, è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi"* (Cass. 29.9.2005, n. 19053).

Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

La natura articolata della fattispecie rende equa la compensazione delle spese processuali.

Il grado di complessità della controversia giustifica la fissazione di termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;

- 2) Spese compensate;
3) riserva il deposito della sentenza entro il termine di giorni 15 da oggi.
Milano, 26.5.10.

Il Giudice
(Benedetta Pattumelli)



Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Gracioso di Milano

OGGI 26 MAG. 2010

CANCELLIERE
Adonizzi

